



COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Testo definitivo

ALLEGATO B)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 26/11/2008

IL SINDACO
Pozzi Manuela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

INDICE

Art. 1:	Ambito di applicazione della normativa
Art. 2:	Rispetto degli altri regolamenti comunali
Art. 3:	Definizioni
Art. 4:	Requisiti soggettivi
Art. 5:	Autorizzazione apertura di un punto di vendita ESCLUSIVO
Art. 6:	Autorizzazione apertura di un punto di vendita NON ESCLUSIVO
Art. 7:	Attività non soggetto all'obbligo di autorizzazione
Art. 8:	Autorizzazioni stagionali
Art. 9:	Esposizione dell'autorizzazione
Art. 10:	Modalità di vendita
Art. 11:	Orari di vendita degli esercizi e chiusura per ferie.
Art. 12:	Suddivisione del territorio in zone
Art. 13:	Determinazione disponibilità per nuove autorizzazioni per punti di vendita ESCLUSIVI
Art. 14:	Apertura di nuovi punti di vendita NON ESCLUSIVI
Art. 15:	Requisiti dei locali e delle strutture – Distanze
Art. 16:	Inizio attività – Sospensione – Revoca autorizzazione
Art. 17:	Subingresso nell'attività
Art. 18:	Trasferimento di sede
Art. 19:	Ampliamento
Art. 20:	Cessazione
Art. 21:	Vigilanza ed ispezioni
Art. 22:	Sanzioni
Art. 23:	Esposti all'Amministrazione
Art. 24:	Disposizioni finali

Allegati: Planimetria, con evidenziata la suddivisione in zone.

Art. 1 – Ambito di applicazione della normativa.

1. Il presente *Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica* viene redatto ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e dell'art. 6 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10 luglio 2002.
2. Il piano tiene conto della consistenza dei punti per la vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.
3. Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:
 - Legge 5 agosto 1981, n. 416
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
 - Legge delega 13 aprile 1999, n. 108
 - Legge 7 marzo 2001, n. 62
 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170
 - Deliberazione Consiglio Regionale n. VII/549 del 10 luglio 2002.

Art. 2 – Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Piano si intende:
 - a. **stampa quotidiana:** gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera
 - b. **stampa periodica:** gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sopra giornaliera (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, ecc.)
 - c. **punti vendita esclusivi:** esercizi previsti nel presente piano di localizzazione e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana sia di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, legge n. 416/81.

Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigui. Sono fatte salve le situazioni pregresse.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.
 - d. **punti vendita non esclusivi:** si intendono punti di vendita non esclusivi gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o di periodici. Possono essere autorizzati all'esercizio di punti di vendita non esclusivi quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/01 e precisamente:
 - Rivendite generi di monopolio;
 - Rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;

- Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq.;
- Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

- e. **superficie di vendita:** indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce; rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.
Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratorio e in ogni modo tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.
- f. **autorizzazione:** atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei quotidiani e/o periodici nei punti di vendita
- g. **piano di localizzazione:** atto di programmazione comunale per lo sviluppo e la regolamentazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici
- h. **struttura aperta:** immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco
- i. **struttura chiusa:** porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via.
- j. **S.U.A.P.:** Sportello Unico per le Attività Produttive con sede presso il Comune di Olgiate Comasco

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare (art. 5 del D. Lgs. n. 114/98)
2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 del D.P.R. 252/98.

Art. 5 – Autorizzazione apertura di un punto di vendita ESCLUSIVO.

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.
2. Come già evidenziato all'art. 3, comma 1, lett. c), i punti di vendita esclusivi possono destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.
Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigui.
3. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente e presentata al protocollo del Comune o direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive con sede presso il Comune di Olgiate Comasco.
4. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) eventuale denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico-fiscali;

- c) ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;
- d) in caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;
- e) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998;
- f) autodichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 49, 5), 6) e 7) della legge 108/99;
- g) autodichiarazione del rispetto del Piano Comunale di Localizzazione vigente;
- h) autodichiarazione relativa al rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria;
- i) il numero degli addetti.

Alla domanda dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento d'identità del richiedente
 - b) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, con evidenziata la superficie destinata alla vendita e riportante la rete fognaria interna;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
 - d) in caso di società di persone o capitali, certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
 - e) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati.
5. La domanda viene assegnata in istruttoria allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che emetterà il provvedimento finale dopo aver acquisito i necessari pareri da parte degli uffici e servizi competenti.
6. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per **chioschi** situati sul suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico-edilizia di installazione del chiosco.

A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

Art. 6 – Autorizzazione apertura di un punto di vendita NON ESCLUSIVO.

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani **e/o** periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero del presente Piano di Localizzazione dei punti esclusivi
2. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive devono essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
 - Rivendite generi di monopolio;
 - Rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;
 - Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq.;
 - Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata e sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente e dovrà contenere inoltre i seguenti altri elementi essenziali:
 - a) ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
 - b) la tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali **e/o** periodici);
 - c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla Legge 108/99.
5. I soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 – Attività non soggette all'obbligo di autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 170/2001 non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 8 - Autorizzazioni stagionali

1. Tenuto conto delle caratteristiche del territorio del Comune, dei flussi turistici permanenti e stagionali, non è previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali per punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici.

Art. 9 – Esposizione dell'autorizzazione.

1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione.
2. I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.
3. I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione, come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.
4. A richiesta, i predetti atti dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

Art. 10 – Modalità di vendita.

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) parità di trattamento tra le diverse testate; per gli esercizi non esclusivi, che vendono quotidiani **e/o** periodici, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendono esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita;
 - b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
 - c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

Art. 11 – Orari di vendita degli esercizi e chiusura per ferie.

1. Al fine di garantire un servizio ai consumatori, si stabilisce che l'orario minimo giornaliero di apertura dei punti di vendita esclusivi, da lunedì a sabato, non deve essere inferiore a 8 ore, di cui almeno 3 ore da effettuarsi nella fascia orario dopo le ore 14.00. Per i giorni festivi dovrà essere assicurata un'apertura mattutina almeno fino alle ore 12.00
2. Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed, in caso di chiusura, dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.
3. Le chiusure per ferie potranno essere effettuate sino ad un massimo di 18 giorni consecutivi.
4. Per i punti di vendita non esclusivi si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale o di servizio prevalente, **fermo restando che si applicheranno le disposizioni di cui al comma 1 nel caso in cui non siano presenti punti di vendita esclusivi nella zona di cui all'art. 12**

Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone

1. Tenuto conto dell'attuale ubicazione dei punti di vendita esclusivi, che risulta ottimale per contribuire ad una migliore utilizzazione della rete di vendita ed allo stesso tempo offrire un migliore servizio alla popolazione residente, in ordine agli aggregati urbani di vecchia o di nuova formazione, si ritiene opportuno suddividere il territorio comunale in due zone, come evidenziato nell'allegata planimetria:
 - Zona A): località Casanova Lanza
 - Zona B): località Caversaccio

Art. 13 – Determinazione disponibilità per nuove autorizzazioni per punti vendita ESCLUSIVI.

1. La situazione attuale è la seguente:
 - numero abitanti (al 30/09/2008): 2709
 - numero nuclei familiari (al 30/09/2008): 1064
 - punti vendita esclusivi: 02 (di cui 1 in loc. Casanova e 1 in loc. Caversaccio)
 - punti vendita non esclusivi: 00
 - partecipanti alla sperimentazione: 00
2. In base all'art. 6 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, i piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a 1,5:

A)

- da 0 a 1000 residenti per punto vendita : punti 0,25
- da 1001 a 2000 residenti per punto vendita : punti 0,50
- da 2001 a 3000 residenti per punto vendita : punti 0,75
- oltre 3000 residenti per punto vendita : punti 1

B)

- da 0 a 700 numero famiglie per punto vendita : punti 0,25
- da 701 a 800 numero famiglie per punto vendita : punti 0,50
- da 801 a 900 numero famiglie per punto vendita : punti 0,75
- oltre 900 numero famiglie per punto vendita : punti 1

Quindi, parametro A) $\Rightarrow$ 2708 ab. : 2 punti vendita = 1354 punti 0,50
parametro B) $\Rightarrow$ 1064 fam.: 2 punti vendita = 532 punti 0,25
Totale A + B (0,50 + 0,25) = punti 0,75

3. Poiché la somma dei due parametri fornisce un punteggio inferiore alla soglia minima di 1,50 prevista dalla sopracitata deliberazione regionale, NON ricorrono le condizioni per incrementare i punti di vendita esclusivi.

4. Si è poi verificato che NON ricorrono le altre condizioni di eventuale incremento indicate dagli ultimi 3 commi della lettera d) del citato articolo 6 comma 3.
5. Quanto sopra, viene riepilogato nella seguente tabella:

Zona territoriale	Punti esclusivi attuali	Incremento previsto dal Piano	N. massimo punti esclusivi ammessi in zona
Zona A) - Loc. Casanova	1	=	1
Zona B) - Loc. Caversaccio	1	=	1
Totali	2	=	2

Art. 14 – Apertura di nuovi punti di vendita non esclusivi

1. Rilevato che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e sempre facoltativamente prevederne i limiti quantitativi, attualmente si ritiene opportuno non prevedere contingenti numerici considerato che:
 - i punti di vendita non esclusivi possono solamente essere autorizzati se ricorrono i casi previsti dall’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 170/2001
 - attualmente, non vi è la possibilità di incrementare i punti di vendita esclusivi.

Art. 15 – Requisiti dei locali e delle strutture - Distanze

1. Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali.
2. Non vengono determinate delle distanze minime fra punti di vendita, in analogia a quanto già previsto per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni con la legge n. 248/2006.

Art. 16 – Inizio attività – Sospensione – Revoca autorizzazione

1. Acquisita l’autorizzazione, l’attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di altri sei mesi in caso di comprovata necessità, adeguatamente documentata.
2. L’attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa comunicazione all’ufficio comunale competente.
3. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza è consentita la sospensione dell’attività per il tempo previsto per legge per tali eventi.
4. Si applica la revoca dell’autorizzazione nei casi di:
 - a) mancata attivazione entro il termine stabilito al comma 1;
 - b) sospensione oltre i termini consentiti dal comma 2;
 - c) perdita dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98
5. In caso di svolgimento abusivo dell’attività viene ordinata la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.

Art. 17 – Subingresso nell’attività

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di vendita di giornali e periodici in modo **esclusivo**, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98.
2. Nel caso di punti di vendita **non esclusivi**, l’attività di vendita della stampa non può essere trasferita in proprietà separatamente dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio in base

- al quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. E' consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
3. Del subingresso occorre dare comunicazione al Comune o allo Sportello Unico per le Attività Produttive, dimostrando l'effettivo trasferimento dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e il possesso dei requisiti soggettivi.
 4. Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.
 5. In caso di subentro per causa di morte, il presunte erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente, dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta.
 6. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il Comune di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Piano.

Art. 18 – Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, all'interno della stessa zona, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.
2. Il trasferimento di sede tra zone diverse dello stesso territorio comunale costituisce nuova autorizzazione e come tale può avvenire nel rispetto del limite numerico massimo complessivo previsto per ciascuna zona.
3. Il trasferimento di sede deve essere effettuato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.
4. Il trasferimento di sede è subordinato a comunicazione da presentare al Comune o direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, qualora lo S.U.A.P. non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.
6. La comunicazione di trasferimento dovrà contenere i seguenti dati :
 - generalità del richiedente
 - estremi e riferimenti dell'attuale autorizzazione
 - indicazione della via, del numero civico, dei riferimenti catastali e della superficie complessiva della nuova sede individuata per l'attività di vendita di giornali e riviste
 - autocertificazione del titolare dell'autorizzazione circa il possesso della agibilità del locale ed il rispetto del regolamento edilizio e del regolamento d'igiene comunale.Alla comunicazione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del documento d'identità del richiedente
 - planimetria dei nuovi locali dove si intende esercitare l'attività, con evidenziata la superficie destinate alla vendita e riportante la rete fognaria interna;
 - dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati.
7. Successivamente al trasferimento, se non sussistono cause ostative, lo Sportello Unico procede ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di quotidiani e/o periodici già in possesso dell'interessato la nuova ubicazione dell'esercizio.
8. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.

Art. 19 – Ampliamento.

1. L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo, da effettuare nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, è soggetto a semplice comunicazione da presentare al Comune o direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'ampliamento potrà essere effettuato se, decorsi 30 giorni, lo S.U.A.P. non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

Art. 20 - Cessazione

1. La cessazione dell'attività di vendita di giornale e periodici deve essere comunicata, entro dieci giorni, al Comune o allo Sportello Unico per le Imprese.
2. In caso di punto di vendita non esclusivo, la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e/o periodici.

Art. 21 – Vigilanza ed ispezioni

1. Gli appartenenti all'Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che l vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 22 – Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. In caso di esercizio dell'attività in mancanza del titolo autorizzativo o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del D. Lgs. n. 114/98
6. In caso di violazioni alle norme del presente Piano si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032).
7. In caso di mancato rispetto delle imposizioni di cessazione attività condotta in difetto dell'autorizzazione o delle disposizioni regolamentari, nonché della chiusura dell'attività, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 23 – Esposti all'Amministrazione

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Piano devono essere indirizzati all'Amministrazione Comunale e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità, dell'esponente.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.
2. Le disposizioni di cui al presente Piano hanno validità biennale a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.
3. Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Delibera del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10/07/2002, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di sub ingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazione nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.